

COMUNE DI GALLIPOLI

Avviso procedura di esclusione assoggettabilità a VAS. Piano di lottizzazione Comparto R3A.

OGGETTO: Notifica del Provvedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. "Piano di lottizzazione convenzionato comparto R3A Consorzio via Scalelle".

In riferimento al progetto in oggetto indicato, con la presente si comunica che l'Autorità Competente, successivamente alla fase di consultazione come previsto dalla legge, ha emanato il Provvedimento di esclusione dalle procedure di VAS allegato alla presente.

Si precisa inoltre che lo stesso Provvedimento è stato pubblicato sull'albo pretorio del Comune, nella sezione Tutela Ambientale al n.1513 per giorni 30 e sarà pubblicato per estratto sul prossimo Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Responsabile dell'Ufficio VAS/VIA
Ing. Luciano ORLANDINO

Reg. Provv. n. 1 del 17/04/2018

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VAS ex l.r.44/2012 e D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - "Piano di lottizzazione convenzionato R3A Scalelle".

Autorità procedente: Comune di Gallipoli

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

Premesso che:

con istanza acquisita in data 25.05.2012 al prot. n. 20892 i proprietari delle aree ricadenti nel Comparto R3A, costituiti (con Atto notarile del Notaio Vinci da Gallipoli) in Associazione denominata "Consorzio di via Scalelle" hanno presentato un Piano di Lottizzazione di edilizia convenzionata del Comparto suddetto;

il P.d.L. ricade in aree facenti parte del Comune di Gallipoli, ed è individuato dal Comparto d'Attuazione R3A, previsto dal P.P.A. 2011 – 2015;

L'individuazione del Comparto R3A è avvenuta a seguito delle indicazioni previste nella Deliberazione del C.C. n° 13 del 22.02.2010 e della Delibera della G.C. n° 314 del 21.09.2010, per rendere più omogenea la distribuzione delle aree edificabili e delle aree destinate a standard;

con nota prot. n. 60806 del 12.12.2017 l'Autorità Competente, ha avviato la consultazione ai sensi del comma 2 art. 8 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.;

sono stati individuati ai fini delle consultazioni per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 i seguenti Enti competenti per i pareri di competenza:

- Regione Puglia – servizio Assetto del Territorio e pianificazione paesaggistica
- Soprintendenza B.A.A.A.S.;
- Regione Puglia – servizio urbanistica;

- Autorità di Bacino;
- Regione Puglia – servizio reti e infrastrutture per la mobilità;
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Lecce;
- Regione Puglia – Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;
- Regione Puglia – servizio di tutela delle acque;
- Provincia di Lecce – settore territorio, ambiente e programmazione strategica;
- ARPA;
- ASL;
- Capitaneria di Porto di Gallipoli;
- Direzione Regionale per i beni culturali paesaggistici della Puglia;
- Gruppo Carabinieri Forestali di Lecce;
- Ufficio Provinciale Agricoltura di Lecce;

i suddetti Enti sono stati consultati con nota prot. n.60806 del 12.12.2017, indicando il progressivo dell'Albo Pretorio dal quale scaricare nei 30 giorni di affissione i files di progetto;

Considerato che:

- a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 4 del 12.02.2014, che ha introdotto modifiche ed integrazione alla suddetta L.R. n. 44 del 14.11.2012, l'esercizio della competenza in merito all'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a V.A.S. afferenti a piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni è stato delegato agli stessi comuni, anche nelle forme associative disciplinate dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 44/2012, così come novellato dalla L.R. n. 4/2014, nell'esercizio della delega i Comuni devono garantire il soddisfacimento dei seguenti requisiti:
 - separazione dell'autorità procedente, condizione che si intende soddisfatta anche se procedente e quella competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione;
 - adeguato grado di autonomia amministrativa;
 - opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 151 del 27.04.2016 è stata istituita la Commissione VIA/VAS composta dall'Ing. Strafella Fernando, il Geol. Selleri Gianluca, l'Ing. Celino Adele (sostituita successivamente dall'Ing. Arch. Russo Frediano), la Dott.ssa Archeol. Caprino Patricia e l'Ing. Tommasi Gianluca;
- con determina dirigenziale n. 162 del 03.02.2017 è stato individuato un tecnico esterno a supporto del Responsabile della Commissione dell'Ufficio VIA/VAS, Arch. Chetta Serena;
- nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:
 - l'Autorità proponente è il Consorzio di via Scalelle, regolarmente costituito;
 - l'Autorità procedente è il Comune di Gallipoli;
 - l'Autorità competente è il Settore Ambiente del Comune di Gallipoli, L.R. n. 44/2012 e L.R. 4/2014;

Accertato che l'Autorità Competente, ai fini della consultazione di cui all'art. 8 c.2 della l. r. n.44/2012, trasmetteva a mezzo PEC con nota prot. part. n. 60806 del 12.12.2017 il riferimento dell'albo pretorio dal quale scaricare la documentazione completa, ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

Regione Puglia – servizio Assetto del Territorio e pianificazione paesaggistica
Soprintendenza B.A.A.A.S.;

Regione Puglia – servizio urbanistica;
Autorità di Bacino;

Regione Puglia – servizio reti e infrastrutture per la mobilità;
Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Lecce;
Regione Puglia – Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;
Regione Puglia – servizio di tutela delle acque;
Provincia di Lecce – settore territorio, ambiente e programmazione strategica;
ARPA;
ASL;
Capitaneria di Porto di Gallipoli;
Direzione Regionale per i beni culturali paesaggistici della Puglia;
Gruppo Carabinieri Forestali di Lecce;
Ufficio Provinciale Agricoltura di Lecce.

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, i pareri in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;

Accertato che

- Risultano pervenuti a mezzo pec i seguenti pareri:
- Autorità di Bacino Puglia prot. n. 13305 del 10.10.2017 che fa presente che nell'area di intervento non ricadono vincoli del PAI;
- Regione Puglia – Settore mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio prot. n. 1730 del 05.10.2017 “...si suggerisce di focalizzare l'attenzione sulla progettazione integrata della viabilità urbana e connessione della via Lecce con le aree interne destinate agli standard urbanistici, nonché con quelle residenziali, terziarie, direzionali ai fini della fruizione; l'accessibilità in sicurezza al comparto dalla suddetta arteria stradale; la fruibilità del Parco degli ulivi e degli artisti; una maggiore efficacia dei sistemi di spostamento e di comunicazione modale in funzione della Velostazione prevista dal Piano Attuativo...”;
- La Commissione VIA/VAS del Comune di Gallipoli ha esaminato il Piano in oggetto e redatto apposito Verbale in data 04.04.2018 ritenendo di escludere il Piano dalla VAS con le seguenti motivazioni:

*“...si ritiene che il **“Piano di lottizzazione convenzionato R3A Scalelle”** non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.”;*

CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DEL PIANO

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità delle aree interessate dal progetto si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, le aree in oggetto, relativamente:

- al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - PPTR, insistono vincoli nell'area interessata dal Piano;
- In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, le aree in oggetto:
- non interessano siti della Rete Natura 2000 o aree naturali protette;

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, le aree in oggetto:

- non interessano aree perimetrate dal PAI;
- non interessano altre emergenze idrogeomorfologiche cartografate dalla Carta idrogeomorfologica.

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento non rientra nelle aree tutelate perimetrate dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia, ma si trova in un'area vulnerabile da contaminazione salina.

Infine, relativamente ad altre tematiche/criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale comunale, vengono analizzati senza particolari criticità gli aspetti ambientali:

- Uso del Suolo;
- Caratteristiche Geologiche, Litologiche e Geomorfologiche;
- Idrogeologia;
- Acqua;
- Aria;
- Flora e Fauna;
- Paesaggio e patrimonio culturale;
- Dinamiche sociali e Salute pubblica;
- Ambiente Urbano e Viabilità;
- Rumore e Rifiuti

Preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite: pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Gallipoli;
- risultano pervenuti a mezzo pec i seguenti pareri:
- Autorità di Bacino Puglia prot. n. 13305 del 10.10.2017 che fa presente che nell'area di intervento non ricadono vincoli del PAI;
- Regione Puglia – Settore mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio prot. n. 1730 del 05.10.2017 “...si suggerisce di focalizzare l'attenzione sulla progettazione integrata della viabilità urbana e connessione della via Lecce con le aree interne destinate agli standard urbanistici, nonché con quelle residenziali, terziarie, direzionali ai fini della fruizione; l'accessibilità in sicurezza al comparto dalla suddetta arteria stradale; la fruibilità del Parco degli ulivi e degli artisti; una maggiore efficacia dei sistemi di spostamento e di comunicazione modale in funzione della Velostazione prevista dal Piano Attuativo...”;
- La Commissione VIA/VAS del Comune di Gallipoli ha esaminato il Piano in oggetto e redatto apposito Verbale in data 04.04.2018 ritenendo di escludere il Piano dalla VAS con le seguenti motivazioni:

*“...si ritiene che il **“Piano di lottizzazione convenzionato R3A Scalelle”** non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.”;*

Considerato:

- il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, nonché dal verbale della conferenza conclusivo del procedimento di verifica in data 04.04.2018 di cui sopra;

Ritenuto sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi

resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, che il **“Piano di lottizzazione convenzionato R3A Scalelle”**, non comporti impatti ambientali significativi sull’ambiente, inteso come *sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici* (art. 5, comma I, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e NON debba pertanto essere assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e art. 7 comma 7.2 lettera a) del R.R. n.18 del 19.10.2013 di attuazione della L.R. n.44 del 14/12/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche nonché l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la Legge n°241 del 7.8.1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” così come modificata ed integrata dalle leggi n°15/2005 e n°80/2005;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7/3/2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”.

Visto il Regolamento Regionale n. 18 del 09.10.2013 rubricato “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”;

Visto l’art.4, comma 3, della L.R. 44/2012 come modificato dalla L.R. n.4/2014;

DETERMINA

1) **di escludere** il **“Piano di lottizzazione convenzionato R3A Scalelle”** dalla procedura di V.A.S. ai sensi degli artt.da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006 e art. 7 comma 7.2 lettera a) del R.R. n.18 del 19.10.2013 di attuazione della L.R. n.44 del 14/12/2012, secondo i pareri espressi sulla base degli elementi di verifica di cui all’allegato II alla Direttiva 2001/42/CEE, dai soggetti con competenza ambientale nonché alle conclusioni di cui al verbale di conferenza conclusivo del procedimento di verifica assoggettabilità alla VAS del 04.04.2018 a firma del gruppo tecnico con funzioni di “autorità competente” del Comune di Gallipoli;

2) **dare atto** che, il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell’avvio del relativo procedimento, come disposto dall’art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 4 del 12/02/2014 che modifica l’art. 4 della Legge Regionale n. 44/2012, ed introduce il comma 7 bis il quale recita “I procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale”;
- non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica di legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

3) **di notificare** il presente provvedimento, all’Autorità procedente;

4) **di far pubblicare** il presente provvedimento in estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, a cura dell'autorità competente, e integralmente sui siti web istituzionali dell'autorità procedente e dell'autorità competente;

5) **di trasmettere** copia del presente provvedimento ai soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti territorialmente interessati.

Il Responsabile Ufficio VIA/VAS
Ing. Luciano ORLANDINO